

ALLEGATO "A"
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE " "
DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita in Pistoia la libera Associazione Culturale denominata " **SCUOLA FACILITATORI** ".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Pistoia.

Art. 3 - Scopo sociale

L'Associazione, che non persegue fini di lucro, opera nel settore della psicologia ed in particolare nella metodologia della "Facilitazione esperta" come antidoto ai problemi diffusi di incompetenza sociale, conflittualità, malessere, produzione di errori. La Facilitazione esperta è uno strumento strategico per l'implementazione di programmi di change e knowledge management, di benessere organizzativo, risk e diversity management, per l'empowerment sociale, la partecipazione dei cittadini, la diffusione del lifelong learning e della cosiddetta intelligenza collettiva. Essa ha una connotazione itinerante, vicino a fatti, luoghi e persone, presso le organizzazioni (pubbliche, private e non-profit), la sanità, la scuola, il sociale.

La "Facilitazione esperta" è quindi uno strumento al servizio rispettivamente del valore, della qualità, della capacità di unire. La capacità di unire interessi, punti di vista, persone, gruppi, organizzazioni per un innalzamento dei livelli di sostenibilità economica, ambientale e sociale, l'equità, l'educazione, l'evoluzione della società umana, quale ospite principe del pianeta terra.

Lo scopo è declinato nei seguenti punti operativi:

a) Istituire e gestire corsi:

- per la formazione alla Facilitazione esperta, quale funzione innovativa diretta ad un pubblico vasto ed eterogeneo;
- per la formazione di Facilitatori, quale ruolo strategico per la gestione dei gruppi, nelle sue articolazioni organizzative, comunicative, di aiuto, di apprendimento;
- per la formazione alle competenze sociali e manageriali, nel loro arco più completo, tra cui leadership, lavoro di gruppo, negoziazione, intelligenza emotiva, apprendimento attivo, umorismo e tante altre.

b) Indire conferenze, seminari e convegni di studio sui temi del comportamento umano, dei rischi negativi e delle soluzioni generatrici di nuovi comportamenti costruttivi.

c) Svolgere studi, ricerche sperimentazioni e manifestazioni scientifiche a riguardo.

d) Istituire e gestire servizi di consulenza, di sportello con i metodi della Facilitazione, di "service" di aiuto facilitatore sul campo, promozione di circoli facilitatori, di formazione e di aggiornamento professionale per conto di enti pubblici, di privati e del non-profit, centri socio-sanitari ed educativi, della sostenibilità ecologica, della ricerca e innovazione.

e) Intraprendere iniziative atte a favorire le relazioni di cooperazione con i cultori di varie discipline inerenti il comportamento umano e la facilitazione esperta, al fine di aggiornare e perfezionare le metodiche di formazione e le basi teoriche sulle quali la formazione alla Facilitazione si fonda.

f) Organizzare visite e scambi istruttivi in Italia e all'Estero.

- g) Produrre, acquistare, vendere, distribuire e diffondere pubblicazioni scritte o audiovisive (libri, e-book, giornali, riviste, film, documentari, ecc.) che riguardano problemi e temi di interesse della formazione alla facilitazione.
- h) Promuovere e gestire centri culturali, sale di lettura, biblioteche.
- i) Acquistare o assumere in affitto locali per la sede e per lo sviluppo delle proprie attività, acquistare strumenti e tecnologie necessari e idonei a tali attività, nonché istituire sedi ed uffici dislocati sul territorio di operatività.
- l) Svolgere a favore dei propri soci lavori di segretariato, ricerca, studi e documentazioni in Italia e all'Estero.
- m) Acquistare e gestire provvidenze e finanziamenti disposti in forza di direttive, leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi dell'Unione Europea, dello Stato Italiano, delle Regioni, degli Enti Locali, e da Enti Pubblici e privati, sia in proprio che in conto terzi.
- n) Compiere operazioni finanziarie, mobiliari e bancarie, ritenute necessarie e utili al conseguimento degli scopi sociali.
- o) Aderire e partecipare ad altre associazioni, stipulare accordi e contratti con Enti, Società e Associazioni che svolgono attività analoghe, affini od utili, sia in Italia che all'Estero, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
- L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto a ogni altra organizzazione culturale.

Art. 4 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2061.
Con delibera dell'Assemblea dei soci, è possibile prorogare o anticipare la durata dell'Associazione.

PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;
- da donazioni, lasciti testamentari e eventuali erogazioni liberali.

L'Associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

- quote degli associati;
- contributi statali;
- contributi di persone fisiche;
- contributi di Enti o di Istituzioni pubbliche;
- ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o l'espletamento di specifici servizi;
- rimborsi derivanti da attività in convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;
- eventuali rendite patrimoniali;
- rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6 - Esercizio finanziario

Al 31 dicembre di ogni anno si chiude l'esercizio finanziario. È obbligatoria la redazione di un bilancio preventivo e di un bilancio consuntivo, dal quale necessariamente devono risultare le donazioni, le erogazioni, i contributi, i

beni mobili e immobili e ogni altro elemento utile per la corretta rilevanza della gestione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio sociale predisporrà il bilancio consuntivo ed entro 120 giorni il bilancio preventivo del successivo esercizio.

CARATTERISTICHE DEI SOCI

Art. 7 - Soci

7.1 - Requisiti dei soci

All'Associazione possono aderire:

- le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
- le persone giuridiche aventi sede nella Comunità Europea;
- i circoli e gli Enti che condividono le stesse finalità e aventi attività non in contrasto con quelli dell'associazione " SCUOLA FACILITATORI ";
- gli Enti pubblici e privati aventi finalità e scopi coerenti con le finalità e l'attività dell'Associazione.

Le domande di ammissione sono accolte o respinte dagli organi competenti ai sensi del presente statuto sociale.

I soci all'atto dell'ammissione sono tenuti a versare la quota di Associazione che verrà prestabilita ogni anno dal Consiglio di amministrazione.

I soci saranno classificati in due distinte categorie:

- soci fondatori: sono quelli che hanno costituito l'Associazione;
- soci frequentatori e sostenitori.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell'Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

7.2 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per decadenza, cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione o per l'effettuazione di atti in violazione di norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
- per delibera di esclusione da parte degli organi competenti;
- per ritardato pagamento della quota associativa annuale. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio di amministrazione;
- per decesso;
- per indegnità.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

7.3 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

- versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione.

7.4 - Diritti dei soci

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

- la partecipazione all'Assemblea dei soci;

- l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
- il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

A ciascun socio spetta un solo voto in assemblea.

7.5 - Intrasmisibilità della quota

La quota sociale o contributo associativo non è trasmissibile, salvo il caso di trasferimento a causa di morte, e non è rivalutabile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Segretario generale.

Art. 9 - Assemblea

9.1 - Partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci, salvo che per l'approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità dei Consiglieri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, si riunisce e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 codice civile.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro 120 giorni, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

9.2 - Compiti dell'Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci delibera in sede ordinaria:

- 1) sul bilancio preventivo e su quello consuntivo predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione;
- 2) sull'eventuale rinnovo delle cariche sociali (Consiglio di amministrazione);
- 3) circa le quote annuali associative;
- 4) Ammissione dei soci;
- 5) e su tutto quant'altro è attribuito alla sua competenza per legge o per statuto.

Delibera in sede straordinaria:

- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- sulle delibere di trasferimento della sede legale dell'Associazione;
- sulle delibere di trasformazione;
- sulle delibere di fusione;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo e dal Comitato di garanzia.

9.3 - Convocazione dell'Assemblea

I soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante comunicazione scritta inviata per e-mail o per fax almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve essere pure convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribu-

nale.

9.4 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, che deliberano a maggioranza dei voti; in seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno due quinti degli associati.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle relative alla responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali dal Segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 10 - Presidente

10.1 - Compiti del Presidente

Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

- firmare gli atti e i provvedimenti con potestà di delega;
- coordinare l'attività per il regolare funzionamento dell'associazione;
- convocare e presiedere l'Assemblea generale dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di amministrazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea generale dei soci;
- sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituto;
- assumere, nei casi d'urgenza e ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 8 giorni.

10.2 - Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica tre anni.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, il Consiglio stesso provvede a eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

Il primo presidente è nominato nell'atto costitutivo.

Art. 11 - Segretario generale

Il Segretario generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio di amministrazione per 3 anni.

I compiti del Segretario generale sono:

- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- curare il disbrigo degli affari ordinari;
- redigere il verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione;
- curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;

- svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e alle riunioni dell'Assemblea.

Art. 12 - Consiglio di amministrazione

12.1 - Composizione del Consiglio

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

In caso di decesso o dimissioni di un Consigliere, il Consiglio di amministrazione provvede alla prima riunione alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

12.2 - Nomina del Presidente, Vice Presidente e Segretario

Il Consiglio di amministrazione nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea generale dei soci.

12.3 - Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione

I membri del Consiglio di amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione; entro tale termine deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di amministrazione mediante convocazione dell'Assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

12.4 - Compiti del Consiglio di amministrazione

Al Consiglio di amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Spettano inoltre al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti:

- compilazione dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo;
- presentazione all'Assemblea generale dei soci dei bilanci preventivi e consuntivi;
- determinazione delle quote associative annuali approvate dall'Assemblea generale dei soci;
- nomina dei dipendenti e degli impiegati;
- determinazione delle retribuzioni per impiegati e dipendenti;
- compilazione del regolamento per il corretto funzionamento dell'Associazione.

La gestione dell'amministrazione dell'Associazione può essere delegata dal Consiglio di amministrazione a uno o più dei propri componenti del Consiglio.

12.5 - Adunanze del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno:

- per l'approvazione dei progetti di bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa;
- per deliberare sull'ammontare della quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- per deliberare in ordine ai progetti di bilancio preventivo e consuntivo.

Il Consiglio di amministrazione si raduna inoltre ogniqualvolta lo richiedano il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Nei casi di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime il Consiglio di amministrazione può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

12.6 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di votazione che consegua parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Segretario dell'Associazione provvede alla redazione su un apposito libro del verbale delle riunioni che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 13 - Norme finali e generali

13.1 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'Assemblea, cioè con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualsiasi causa, il residuo attivo del patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

13.2. Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio di amministrazione.

13.3 - Controversie

Le eventuali controversie tra associati e tra questi ultimi e l'Associazione o i suoi organi, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, saranno devolute ad un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale dove ha sede l'associazione, il quale deciderà secondo diritto.

13.4 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in materia di associazioni.

13.5 - Temporaneità

La partecipazione alla vita sociale deve avvenire senza carattere di temporaneità ai sensi delle vigenti leggi fiscali.